

SESSIONE FORMATIVA ON LINE CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Diritto di accesso agli atti, ai dati personali, FOIA e protezione dei dati personali

Autore Dott.ssa Gloriamaria Paci

Ai sensi dell'art. 5 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla protezione del diritto d'autore, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere, non sono coperti da diritti d'autore. Il copyright indicato si riferisce all'elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi. E' contro la legge riprodurre o trasmettere questa pubblicazione in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, incluso fotocopia e registrazione, per scopi diversi dall'esclusivo uso personale dell'acquirente, senza permesso scritto dell'autore

Studio Paci & C. Srl
Studio Consulenza Privacy Dott.ssa Gloriamaria Paci
Via Edelweiss Rodriguez Senior, 13
47924 Rimini (Rn)

Telefono: 0541 – 1795431

Telefax: 0541 - 1794118

Cellulare: 347-5244264

Mail: info@consulenzepaci.it

Sito web: www.consulenzepaci.it

Seguici sui social!

<https://linktr.ee/studiopaci>

Associazione Protezione Diritti e Libertà Privacy APS

Via Edelweiss Rodriguez Senior, 13

47924 Rimini (Rn)

Tel. 0541-1795431 / Fax 0541-1794118

Cell. Gloriamaria Paci 347-5244264

segreteria@associazioneidirittiprivacy.it

posta@pec.associazioneidirittiprivacy.it

www.associazioneidirittiprivacy.it

Seguici sui social!

<https://linktr.ee/apdlp>

Gloriamaria Paci



Nata a Rimini nel gennaio del 1969, dopo alcuni anni dedicati alla carta stampata, nel 1998 Gloriamaria decide di scommettere ed investire in un settore allora poco conosciuto: la normativa sulla tutela dei dati personali.

L'esperienza di giornalista pubblicista, affiancata a quella di consulente privacy nel settore pubblico e privato, sia sul territorio italiano che in paesi Extra UE (RSM), verrà impiegata per pubblicare numerosi articoli e testi di settore.

Relatrice a convegni, seminari e corsi di formazione, con l'introduzione del Regolamento Europeo 2016/679, oggi ricopre il ruolo di Responsabile per la protezione di dati personali per privati ed enti pubblici.

Presidente dell'Associazione protezione diritti e libertà privacy, porta avanti progetti ed iniziative finalizzate all'aggregazione di quanti sono interessati alla salvaguardia dei diritti e delle libertà personali nell'ambito della protezione dei dati.

Luca Di Leo

Consulenza e formazione in materia di protezione dei dati personali dal 2005

Studio Paci & C. Srl
(cda)

Associazione Protezione diritti e libertà privacy APS
(Vice presidente)



Contatti:

dileo@studiopaciecsl.it

Cell. 3931019939

www.consulenzepaci.it

Linkedin: #luca di leo



Responsabile della Protezione dei Dati (DPO per aziende private, pubbliche, sanità)
certificazione UNI 11697:2017 (Registro Accredia)

Valutatore Privacy
certificazione UNI 11697:2017 (Registro Accredia)

Privacy Officer
Certificazione TUV Italia 2013 – certificazione competenze Federprivacy – Legge n.4/2013

Auditor GDPR
secondo lo schema di certificazione per il GDPR: ISDP@10003 (Registro AICO SICEV)

Consulente per l'implementazione dello schema di certificazione ISDP@10003
(Ente di certificazione INVEO)

Lead Auditor ISO 27001 , aggiornamento ISO 27701

I diritti degli interessati



Argomenti trattati

- ❑ **Dato personale e principi fondamentali**
- ❑ **I diritti degli interessati** (d. lgs. n. 196/2003 così come modificato dal d. lgs. n. 101/2018)
- ❑ **Il diritto di accesso** (legge 241/90 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.20)
- ❑ **Il diritto di accesso generalizzato – FOIA** (d. lgs. n. 97 del 25 maggio 2016)
- ❑ **Pareri resi dall’Autorità**

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Cosa intendiamo per dati personali?

Sono dati personali le informazioni che identificano o rendono identificabile, **direttamente o indirettamente**, una persona fisica e che possono fornire informazioni su:

- Le sue caratteristiche,
- Le sue abitudini,
- Il suo stile di vita,
- Le sue relazioni personali,
- Il suo stato di salute,
- La sua situazione economica,
- La sua situazione culturale e sociale.

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Importanti sono:

- I dati che permettono l'identificazione diretta - come i dati anagrafici (ad esempio: nome e cognome), le immagini, ecc.
- I dati che permettono l'identificazione indiretta, come un numero di identificazione (ad esempio, il codice fiscale, l'indirizzo IP, il numero di targa);

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Particolarmente importanti sono:

- ❑ i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati c.d. "sensibili", cioè quelli che rivelano:
 - a) l'origine razziale od etnica,
 - b) le convinzioni religiose,
 - c) filosofiche, le opinioni politiche,
 - d) l'appartenenza sindacale,
 - e) relativi alla salute o alla vita sessuale;
 - f) i dati genetici,
 - g) i dati biometrici
 - h) quelli relativi all'orientamento sessuale;

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Particolarmente importanti sono:

- ☐ i dati relativi a **condanne penali e reati**: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale quali ad esempio:
 - a) i provvedimenti penali di condanna definitivi,
 - b) la liberazione condizionale,
 - c) il divieto od obbligo di soggiorno,
 - d) le misure alternative alla detenzione,
 - e) la qualità di imputato o di indagato.
 - f) i dati relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.

Le parti in gioco

- ❑ **Interessato** è la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali. Quindi, se un trattamento riguarda, ad esempio, l'indirizzo, il codice fiscale, ecc. di Mario Rossi, questa persona è l'interessato" (articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento UE 2016/679);
- ❑ **Titolare** è la persona fisica, l'autorità pubblica, l'impresa, l'ente pubblico o privato, l'associazione, ecc., che adotta le decisioni sugli scopi e sulle modalità del trattamento (articolo 4, paragrafo 1, punto 7), del Regolamento UE 2016/679);

Le parti in gioco

- ❑ Responsabile è la persona fisica o giuridica alla quale il titolare richiede di eseguire per suo conto specifici e definiti compiti di gestione e controllo per suo conto del trattamento dei dati (articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del Regolamento UE 2016/679).

Il Regolamento medesimo ha introdotto la possibilità che un responsabile possa, a sua volta e secondo determinate condizioni, **designare un altro soggetto c.d. "sub-responsabile"** (articolo 28, paragrafo 2).

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Trattamento dei dati

Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali.

Ad esempio:

- La raccolta,
- La registrazione,
- L'organizzazione,
- La strutturazione,
- La conservazione,
- L'adattamento o la modifica,
- L'estrazione,

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Trattamento dei dati

- La consultazione,
- L'uso,
- La comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione,
- Il raffronto o l'interconnessione,
- La limitazione,
- La cancellazione,
- La distruzione (art. 4, par. 1, punto 2, del Regolamento (UE) 2016/679).

I soggetti che procedono al trattamento dei dati personali altrui **devono adottare particolari misure** per garantire il corretto e sicuro utilizzo dei dati.

Principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5)

Per quale motivo?

Anche quando si violano gli altri articoli, nella quasi totalità dei casi si viola sempre anche l'articolo 5.

Principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5)

Per quale motivo?

E' impensabile che un soggetto che effettua un trattamento dei dati sia conforme al Regolamento se non conosce tali principi.

Viene a **cadere** totalmente il principio di «accountability» che è uno dei principi cardine del **Regolamento Europeo**.

Principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5)

1. I dati personali sono:

- a) trattati in modo **lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

Principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5)

In modo lecito

Il principio di liceità del trattamento dei dati personali stabilisce che i **dati personali devono essere trattati nel rispetto delle leggi**, anche quelle che regolano settori specifici (ad esempio lo Statuto dei lavoratori).

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5)

Poggia innanzitutto sull'articolo 52 della Carta dei diritti dell'Unione europea:

«» Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà»»

Principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5)

In modo corretto

Le modalità di **raccolta** e di **utilizzo** dei dati devono essere **corrette**, come lo stesso trattamento dei dati in tutti i suoi aspetti.

Il principio di correttezza è stato utilizzato spesso dal Working Party art. 29 con riferimento alla **chiarezza e trasparenza delle informative**, sostenendo la necessità che l'informazione fornita all'interessato debba essere tale da far comprendere in modo adeguato non solo le modalità del trattamento ma anche le sue conseguenze.

Principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5)

In modo trasparente

La trasparenza è il terzo elemento che completa i requisiti indispensabili del trattamento, insieme alla liceità e alla correttezza. Quello della trasparenza non è solo un principio fondamentale del trattamento, ma anche un vero e proprio diritto dell'interessato.

Principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5)

In modo trasparente

Il suo scopo è di alimentare la fiducia dei cittadini nell'economia digitale, e deve essere intesa quale obbligo di rendere conoscibili “le modalità con cui i dati sono raccolti, utilizzati e consultati grazie ad informazioni e comunicazioni facilmente accessibili e comprensibili, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro” (Considerando 37 GDPR).

Principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5)

- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

Principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5)

- c) **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) **esatti e, se necessario, aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

Principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5)

- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

Principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5)

- f) trattati in maniera da **garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali**, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
- 2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»).**

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Cosa è il diritto alla protezione dei dati personali?

Il diritto alla protezione dei dati personali è **un diritto fondamentale** dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 8).

Oggi è tutelato, in particolare:

- ❑ dal **Regolamento (UE) 2016/679** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

Cosa è il diritto alla protezione dei dati personali?

- ❑ Da vari altri atti normativi italiani e internazionali,
- ❑ Dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il **Decreto legislativo 10 Agosto 2018, n. 101.**

Il Regolamento (UE) 2016/679 ha **ampliato i diritti riconosciuti** all'interessato con riferimento ai dati che lo riguardano, rendendoli maggiormente **incisivi** in una realtà permeata sempre più dal ricorso alle nuove tecnologie e all'utilizzo della rete.

D. Lgs. N. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Diritto di accedere ai propri dati personali

L'interessato **ha il diritto di** chiedere al titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, persona fisica, ecc.) se è in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e, qualora il trattamento sia confermato:

Di ottenere una copia di tali dati;

Diritto di accedere ai propri dati personali

□ Di essere informato su:

- ❖ Le finalità del trattamento;
- ❖ Le categorie di dati personali trattate;
- ❖ I destinatari dei dati;
- ❖ Il periodo di conservazione dei dati personali;
- ❖ L'origine dei dati personali trattati;
- ❖ Gli estremi identificativi di chi tratta i dati (titolare, responsabile, rappresentante designato nel territorio dello Stato italiano, destinatari);
- ❖ L'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- ❖ I diritti previsti dal Regolamento.

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali

L'interessato può richiedere a chi sta trattando i suoi dati personali che questi siano:

- a) **Rettificati** (perché inesatti o non aggiornati), eventualmente integrando informazioni incomplete;
- b) **Cancellati**, se:
 - I dati **non sono più necessari** ai fini del perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati;
 - L'interessato **revoca il consenso** o si oppone al trattamento; oppure
 - I dati sono **trattati illecitamente** o devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale;

Diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali

- ❑ Se non vi sono altri trattamenti per i quali i dati sono considerati necessari (libertà di espressione e informazione, svolgimento di compiti nel pubblico interesse, trattamenti connessi alla sanità pubblica, ecc.).

Diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali

c) **Limitati** nel relativo trattamento, se:

- I dati non sono esatti o sono trattati illecitamente e l'interessato si oppone alla loro cancellazione;
- Nonostante il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati sono necessari all'interessato per fare valere un diritto in sede giudiziaria;

d) **Trasferiti ad un altro titolare** (c.d. diritto alla portabilità), se il trattamento si basa sul consenso o su un contratto stipulato con l'interessato e viene effettuato con mezzi automatizzati.

Come si esercita questo diritto?

Diritto di opposizione

E' possibile opporsi al trattamento dei propri dati personali:

- a) Per motivi connessi alla situazione particolare dell'interessato, da specificare nella richiesta;
- b) (senza necessità di motivare l'opposizione) quando i dati sono trattati per finalità di marketing diretto.

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Quale norma prevede questo tipo di accesso?

Art. 12 - Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

Art. 15 - Diritto di accesso dell'interessato

del Regolamento (UE) 2016/679, c.d. GDPR.

Perché?

L'interessato non è un soggetto che passivamente subisce le operazioni di trattamento effettuate sui propri dati personali, ancorché forniti direttamente.

L'interessato vanta un ampio potere di controllo e di intervento sui dati personali, esercitabili senza particolare formalità.

Perché?

L'interessato attraverso il controllo sulle proprie informazioni determina il modello della propria dimensione individuale.

Da un pensiero di Rodotà:

«» i diritti dell'interessato rappresentano declinazioni della più generale pretesa del singolo di potersi proiettare liberamente nel mondo attraverso le proprie informazioni, mantenendo però il controllo sul modo in cui queste circolano e vengono utilizzate, indipendentemente dalla sussistenza di una violazione»»

Chi può chiedere l'accesso?

- L'interessato (la persona fisica cui i dati si riferiscono)
- Un suo delegato.

A chi può essere avanzata la richiesta di accesso?

- Al Titolare del trattamento** (ossia alla Società, alla Pubblica Amministrazione, al libero professionista, ecc. che determina le finalità e tratta i dati dell'interessato),
- Anche per il tramite del **Responsabile per la protezione dei dati personali**, laddove nominato.

Ci sono eccezioni o limiti?

Sì.

Il diritto di accesso dell'interessato **non deve ledere i diritti e le libertà altrui** (art. 15, par. 4, Regolamento) o ad esempio **causare un pregiudizio effettivo e concreto** allo svolgimento di indagini difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria (vedi art. 15 del GDPR e artt. 2-undecies e 2-duodecies del D. lgs. n. 196/2003 e s.m.i., Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ci sono eccezioni o limiti?

Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:
 - a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
 - b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Ci sono eccezioni o limiti?

Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)

- c) All'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- d) Alle attività svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Ci sono eccezioni o limiti?

Art. 2-undecies (Limitazioni ai diritti dell'interessato)

- e) Allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
- f) Alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio (whistleblowing);
- f-bis) agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Ci sono eccezioni o limiti?

Art. 2-duodecies (Limitazioni per ragioni di giustizia)

1. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai **trattamenti** di dati personali effettuati **per ragioni di giustizia** nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché' dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Ci sono eccezioni o limiti?

Art. 23 Regolamento

1. Il diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34*, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, **qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali** e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica **per salvaguardare:**

* art. 34 – Comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Ci sono eccezioni o limiti?

Art. 23 Regolamento

- La sicurezza nazionale;
- La difesa;
- La sicurezza pubblica;
- La prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
- Altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

Ci sono eccezioni o limiti?

Art. 23 Regolamento

- La salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
- Le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
- Una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri
- La tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
- L'esecuzione delle azioni civili.

La richiesta deve essere motivata?

NO

D. Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. n. 101/18

In quanto tempo deve essere fornita una risposta?

Entro un mese dalla richiesta, salvo eventuali proroghe nei casi previsti dall'art. 12 del GDPR.

Tale termine può essere **prorogato di due mesi**, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste.

Obbligo del titolare: informare l'interessato di tale proroga e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.



Quali sono gli strumenti di tutela in caso di mancato riscontro o riscontro negato?

L'interessato può rivolgere un reclamo al Garante o ricorrere all'Autorità giudiziaria

Violazioni

I diritti degli interessati a norma degli articoli 12 a 22;

la violazione di tale disposizioni è soggetta ad una sanzione amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente,

Legge n. 241/90

LEGGE 241/1990

E successive modificazioni ed integrazioni

**Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi**

Legge n. 241/90

Il diritto di accesso agli atti rappresenta una delle principali estrinsecazioni del **criterio di trasparenza** che, unitamente a quelli di economicità, efficacia e pubblicità, deve reggere l'attività amministrativa.

Esso consente **ai cittadini di veder garantiti i propri diritti** rispetto all'agire della P.A.

Il diritto di accesso agli atti amministrativi è disciplinato dalla legge 241/90 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, che gli dedica gli articoli da 22 a 28.

Legge n. 241/90

L'articolo 22, in particolare, specifica tra le altre cose che l'accesso, "attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza".

Legge n. 241/90

Chi può esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi?

E' sempre l'articolo 22 della legge 241/90 a specificare anche quali sono i soggetti che possono esercitare il diritto di accesso agli atti amministrativi, ovverosia i soggetti interessati.

Si tratta, in particolare, di "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano:

un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Legge n. 241/90

Interesse diretto, concreto e attuale?

- ❑ **Interesse diretto:** deve appartenere alla sfera dell'interessato e non ad altri soggetti.
- ❑ **Interesse concreto:** deve esistere un collegamento fra il richiedente ed un bene concreto della vita coinvolto nel documento (non basta ad esempio il generico interesse alla trasparenza amministrativa).

Legge n. 241/90

Che cosa è un documento amministrativo?

Occorre precisare che è documento amministrativo ogni rappresentazione

- grafica,
- fotocinematografica,
- elettromagnetica
- o di qualunque altra specie

del contenuto di atti che sono formati o che sono comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Legge n. 241/90

Quali sono i soggetti obbligati a consentire l'esercizio del diritto di accesso

Vediamo ora quali sono i **soggetti** che, invece, sono **obbligati** a consentire l'esercizio di tale diritto.

La norma di riferimento, questa volta, è quella di cui all'articolo 23 della legge 241/90, che specifica che il diritto di accesso si esercita nei confronti:

- Delle pubbliche amministrazioni,
- Delle aziende autonome e speciali,
- Degli enti pubblici,
- Dei gestori di pubblici servizi.

Nei confronti delle Autorità di garanzia e vigilanza, invece, il diritto di accesso si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Legge n. 241/90

Come si esercita il diritto di accesso

Il diritto di accesso si esercita mediante **richiesta motivata rivolta all'amministrazione che ha formato il documento** per esaminarlo o estrarne copia.

La P.A., nel caso in cui ritenga di non dover accogliere la richiesta, può:

- Respingerla se la stessa ha ad oggetto documenti esclusi dal diritto di accesso,
- Limitarla in riferimento ad alcuni dei documenti richiesti
- Differirla laddove la conoscenza dei documenti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

Se decorrono inutilmente **trenta giorni dalla richiesta di accesso**, questa si intende respinta.

Legge n. 241/90

Limiti ed esclusioni

Il diritto di accesso è escluso:

- a) per i **documenti coperti da segreto di Stato** ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) nei **procedimenti tributari**, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

Legge n. 241/90

Limiti ed esclusioni

Il diritto di accesso è escluso:

- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
- d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Legge n. 241/90

Limiti ed esclusioni

Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Legge n. 241/90

Limiti ed esclusioni

Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

- a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare:
- una lesione, specifica e individuata, **alla sicurezza e alla difesa nazionale,**
 - all'esercizio della **sovranità nazionale** e alla continuità e alla **correttezza delle relazioni internazionali,** con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

Legge n. 241/90

Limiti ed esclusioni

articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801,

Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione:

- ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento,
- al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali,
- alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi,
- alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

Legge n. 241/90

Limiti ed esclusioni

- b) quando l'accesso possa **arrecare pregiudizio** ai processi di **formazione, di determinazione e di attuazione** della politica monetaria e valutaria;
- c) quando i documenti riguardino:
 - le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale,
 - le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico,
 - alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative,
 - alla identità delle fonti di informazione
 - alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte,
 - all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

Legge n. 241/90

Limiti ed esclusioni

d) quando i documenti riguardino la **vita privata** o la **riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche**, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi:

- epistolare,
- sanitario,
- professionale,
- finanziario,
- industriale e commerciale

di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

Legge n. 241/90

Limiti ed esclusioni

d) quando i documenti riguardino l'attività in corso di **contrattazione collettiva nazionale di lavoro** e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

Legge n. 241/90

Diniego e ricorsi

In caso di diniego:

- dell'accesso, espresso o tacito,
- o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4,

il richiedente può presentare ricorso

- al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere, nello stesso termine

e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali,

- al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.

Legge n. 241/90

Diniego e ricorsi

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente.

Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano **entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.**

Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.



Accesso Civico

Tipi di accesso civico

FOIA

Freedom of Information Act

diffuso in oltre 100 paesi al mondo, è la normativa che garantisce a chiunque il diritto di accesso alle informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, salvo i limiti a tutela degli interessi pubblici e privati stabiliti dalla legge.

Accesso Civico

Il d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33 intitolato

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" il legislatore – in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190, recante:

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A." ha disciplinato in maniera organica i casi di pubblicità per finalità di trasparenza mediante inserzione di dati, informazioni, atti e documenti sui siti web istituzionali dei soggetti obbligati»

A tal fine, nel capo I dedicato ai "principi generali", **la trasparenza è definita** come:

"l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"

Accesso Civico

Negli ultimi anni, il tema della trasparenza amministrativa è stato oggetto di numerose attenzioni del legislatore, fino a culminare nella recente approvazione del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La trasparenza amministrativa è diventato **un importante principio che condiziona lo svolgimento dell'attività e l'organizzazione della pubblica amministrazione**, la quale si è trovata a dover rafforzare l'accessibilità e la conoscibilità delle modalità attraverso le quali viene esercitato il potere pubblico e al fine di sviluppare un controllo democratico da parte dei cittadini per prevenire fenomeni di corruzione.

Accesso Civico

Il d.lgs. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, **rafforzandone il valore di principio** che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, il decreto ha:

- modificato l'ambito soggettivo di applicazione** della normativa sulla trasparenza,
- ha introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato** agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,

Accesso Civico

Il “Decreto Trasparenza” ha operato un netto cambio di prospettiva in materia di informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, garantendo una

“forma di accessibilità totale”,

in funzione della tutela dei diritti fondamentali a cui vanno ricondotti il diritto ad una buona amministrazione e il diritto ad un’amministrazione democratica, aperta alle richieste dei cittadini perché in suo servizio.



Le Amministrazioni pubbliche sono detentrici di un patrimonio informativo pubblico che come tale, secondo la filosofia del FOIA, deve essere accessibile ai cittadini in quanto **trattasi di "bene comune"**, la cui disponibilità è funzionale al rafforzamento della trasparenza amministrativa, al fine di favorire forme diffuse di controllo ed una più efficace **azione di contrasto alle condotte illecite** nelle pubbliche amministrazioni.

Accesso Civico

L'elemento di **maggior novità** del nuovo Decreto trasparenza è sicuramente l'introduzione di **una nuova forma di accesso civico**, che si distingue sia per finalità perseguite sia per il procedimento, da quella tradizionale prevista dal Decreto legislativo n. 33/2013 e da quella di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990, mediante la quale

viene riconosciuto a chiunque il diritto di accedere a dati ulteriori

e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria fissati dal legislatore.



Accesso Civico

Attraverso il c.d. accesso generalizzato, riconosciuto

a chiunque,

indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, fatti salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati,

si assiste al riconoscimento della piena libertà di informazione dei cittadini.



Tipi di accesso civico

Accesso civico (2 tipi) art. 5 d. lgs. n. 33/2013

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di **pubblicare documenti, informazioni o dati** comporta il diritto di chiunque di **richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.**

Tipi di accesso civico

Accesso civico (2 tipi) art. 5 d. lgs. n. 33/2013

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico,

chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione

ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Tipi di accesso civico

Accesso civico (2 tipi) art. 5 d. lgs. n. 33/2013

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non

**è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla
legittimazione soggettiva del richiedente**

Tipi di accesso civico

Accesso civico (2 tipi) art. 5 d. lgs. n. 33/2013

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'istanza di accesso civico identifica:

- i dati,
- le informazioni,
- i documenti richiesti
- non richiede motivazione.

L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

Tipi di accesso civico

Accesso civico (2 tipi) art. 5 d. lgs. n. 33/2013

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

Accesso civico generalizzato (procedimento)

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è **gratuito**, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

Accesso civico generalizzato (procedimento)

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua **soggetti controinteressati**, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

Accesso civico generalizzato (procedimento)

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono **presentare una motivata opposizione**, anche per via telematica, alla richiesta di **accesso**. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il **termine** di cui al comma 6 è **sospeso** fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione

Accesso civico generalizzato (procedimento)

Il procedimento di accesso civico deve **concludersi** con provvedimento espresso e motivato **nel termine di trenta giorni** dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti **non prima di quindici giorni** dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato (**CIÒ AL FINE DI CONSENTIRIGLI DI CHIEDERE RIESAME A RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - RPCT - O AL TAR**).

Accesso civico generalizzato (procedimento)

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Accesso civico generalizzato (procedimento)

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine **per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso**, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Accesso civico generalizzato (procedimento)

L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è **rifiutato** se il diniego è necessario **per evitare un pregiudizio concreto** alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento delle attività ispettive.

Accesso civico generalizzato (procedimento)

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Limite della TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'accesso civico di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lett. a, è **rifiutato** se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della **protezione dei dati personali**, in **conformità con la disciplina legislativa in materia**

Accesso civico generalizzato

Limite della TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'accesso civico di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lett. a, è **rifiutato** se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della **protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia**

Se il limite riguarda soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti (ACCESSO PARZIALE).

Vi sono inoltre casi in cui è escluso ai sensi del comma 3 dell'art. 5-bis, d. lgs. n. 33/2013

Accesso civico generalizzato

all'art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, è previsto che l'accesso civico generalizzato debba essere «**escluso**» oltre che «**nei casi di segreto di Stato**» anche «**negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge**» nonché nei «casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti [...]» (cc.dd. “**eccezioni assolute**”).

Accesso civico generalizzato

all'art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, è previsto che l'accesso civico generalizzato debba essere «**escluso**» oltre che «nei casi di segreto di Stato» anche «negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» nonché nei «casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti [...]» (cc.dd. “eccezioni assolute”).

“Escludere” l'accesso civico generalizzato significa respingerlo senza necessità di dover effettuare alcuna valutazione in ordine all'esistenza di altri interessi pubblici o di un pregiudizio concreto all'interessato nei casi previsti dall'art. 5-bis, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 33/2013.

Accesso civico generalizzato

all'art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, è previsto che l'accesso civico generalizzato debba essere «**escluso**» oltre che «nei casi di segreto di Stato» anche «negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» nonché nei «casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti [...]» (cc.dd. “eccezioni assolute”).

In relazione alla normativa in materia di protezione dei dati personali, ciò significa che dovrà essere “**escluso**” l'accesso civico **ogni volta** che, ad esempio, è previsto un **divieto di diffusione** di un dato personale, oppure quando l'**accessibilità** a quei dati è **regolata** da specifiche disposizioni di settore.

Accesso civico generalizzato

l'art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy sancisce uno specifico "divieto di diffusione" di relativi alla salute, dati genetici e dati biometrici. i predetti dati personali non **QUINDI** possono essere - in nessun caso - acquisiti tramite l'istituto dell'accesso civico generalizzato

In relazione alla normativa in materia di protezione dei dati personali, ciò significa che dovrà essere "escluso" l'accesso civico **ogni volta** che, ad esempio, è previsto un **divieto di diffusione** di un dato personale, oppure quando **l'accessibilità** a quei dati è **regolata** da specifiche disposizioni di settore.

Accesso civico generalizzato

l'art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy sancisce uno specifico
“divieto di diffusione” di relativi alla salute, dati genetici e dati biometrici.

i predetti dati personali non **QUINDI** possono essere
- in nessun caso -
acquisiti tramite l'istituto dell'accesso civico generalizzato

definizione “dato sulla salute” contenuta nel RGPD,
tutti «i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica,
compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano
informazioni relative al suo stato di salute»
(art. 4, par. 1, n. 15)

Accesso civico generalizzato

Per lo stesso motivo, sono **esclusi** dall'accesso civico generalizzato anche i «**dati idonei a rivelare la vita sessuale**» e i «**dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati**» stante il divieto di diffusione contenuto, rispettivamente negli artt. 7-bis, comma 6, e 26, comma 4, d. lgs. n. 33/2013 (ANAC, Linee guida cit., ivi).

La valutazione sull'esistenza di un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali

CHIARITE LE ESCLUSIONI TORNIAMO AI LIMITI ABBIAMO VISTO CHE

L'accesso civico di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lett. a, è **rifiutato** se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della **protezione dei dati personali**, in **conformità con la disciplina legislativa in materia**

MA COME SI EFFETTUA

la valutazione sull'esistenza di un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali alla luce del quale dover rifiutare l'accesso civico?

Accesso civico generalizzato

BISOGNA INNANZITUTTO SEGUIRE LE INDICAZIONI
CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO ANAC RECANTE

Le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» (Determinazione n. 1309 del 28/12/2016, in fase di aggiornamento)

Accesso civico generalizzato

Primo elemento per capire se c'è un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali:

Accesso civico generalizzato

Primo elemento per capire se c'è un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali:

Bisogna considerare che i dati ed i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico – a differenza di quelli che si ricevono tramite l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990 – **divengono “pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7”**, sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, d.lgs. n. 33/2013).

Accesso civico generalizzato

È infatti anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell'accesso civico che va valutata l'esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, che vanno in ogni caso coinvolti nel procedimento relativo all'accesso civico, ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 33/2013.

Accesso civico generalizzato

La valutazione sul pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali nell'accesso civico generalizzato (d. lgs. n. 33/2013)

È DIVERSA

dalla valutazione sulla riservatezza della persona richiesta invece nell'accesso documentale (l. n. 241/1990)

Argomenti trattati

La giurisprudenza del Garante



Parere del 29 luglio 2020 n. 147 – Valutazione dei Dirigenti

Con riguardo a una richiesta di riesame del diniego dell'accesso alle schede di valutazione dei Dirigenti di un Comune

per l'attribuzione dell'indennità di risultato per l'anno 2018,

il Garante afferma che il Comune ha correttamente rifiutato l'accesso ai predetti documenti.

Parere del 29 luglio 2020 n. 147 – Valutazione dei Dirigenti

L'Autorità, conformemente ai suoi precedenti pareri (fra cui, ad esempio, n. 421 dell'11/7/2018; n. 142 dell'8/3/2018; n. 574 del 29/12/2017), **ha affermato che** la relativa ostensione, anche considerando il particolare regime di pubblicità dei dati ricevuti tramite l'accesso civico, **potrebbe determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei dirigenti controinteressati**, arrecando a questi ultimi **un pregiudizio concreto** alla protezione degli interessi di cui all'art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013.

Giurisprudenza del Garante

Parere del 29 luglio 2020 n. 147 – Valutazione dei Dirigenti

Ciò tenuto conto, da un lato, della natura dei dati e delle informazioni personali contenute in tali schede, la cui diffusione potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale, sia all'interno che all'esterno dell'ambiente lavorativo di questi ultimi, esponendoli a possibili difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creando potenziali pregiudizi da parte degli utenti esterni con cui potrebbero venire a contatto nell'esercizio delle loro funzioni; dall'altro, delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta, delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite accesso civico.

Giurisprudenza del Garante

Parere del 29 luglio 2020 n. 147 – Valutazione dei Dirigenti

Ciò tenuto conto,

- da un lato, della natura dei dati e delle informazioni personali contenute in tali schede, la cui diffusione **potrebbe determinare ripercussioni negative sul piano professionale, personale, sociale e relazionale**, sia all'interno che all'esterno dell'ambiente lavorativo di questi ultimi, esponendoli a possibili difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creando potenziali pregiudizi da parte degli utenti esterni con cui potrebbero venire a contatto nell'esercizio delle loro funzioni;

Parere del 29 luglio 2020 n. 147 – Valutazione dei Dirigenti

Ciò tenuto conto,

- dall'altro, delle **ragionevoli aspettative di confidenzialità** dei controinteressati in relazione al trattamento dei propri **dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti**, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta, delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti tramite accesso civico.

Giurisprudenza del Garante

Parere del 5 marzo 2020 n. 44 – Procedimenti disciplinari

In relazione a una richiesta di accesso civico generalizzato

presentata a un Ordine professionale

a informazioni inerenti a un **procedimento disciplinare archiviato** nei confronti di un professionista, il Garante, conformemente a precedenti orientamenti (v. pareri n. 161/2019; n. 483/2018; n. 515/2017; n. 254/2017; n. 50/2017), afferma che l'Ordine, seppur con succinta motivazione, **ha correttamente opposto un diniego.**

Parere del 5 marzo 2020 n. 44 – Procedimenti disciplinari

Ciò in quanto **la diffusione** della notizia riguardante anche solo l'esistenza **di una segnalazione** o **l'apertura di un'istruttoria** relativa alla possibile inflizione di una sanzione disciplinare nei confronti di un professionista (che nel caso di specie risultava peraltro archiviato),

Parere del 5 marzo 2020 n. 44 – Procedimenti disciplinari

Unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, **può causare**, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzati da terzi, **un pregiudizio concreto** alla tutela della protezione dei dati personali del controinteressato, di cui all'art. 5-bis, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013.

Un'eventuale ostensione, tramite l'istituto dell'accesso civico generalizzato, delle informazioni afferenti alla vita lavorativa e al rapporto di lavoro, per le quali esiste una ragionevole aspettativa di confidenzialità, **potrebbe, infatti, causare ripercussioni negative** sia all'interno che all'esterno del **contesto lavorativo** nonché sull'attività professionale esercitate.

Parere del 25 febbraio 2020 n. 39 – Partecipanti ad un concorso

Il Garante, in merito a una istanza di accesso civico generalizzato volta ottenere alcuni documenti relativi alle selezioni del personale effettuate da una società pubblica dall'anno 2019, osserva quanto segue.

Premesso che le recenti modifiche normative hanno previsto l'obbligo di pubblicare «le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori» (art. 19, co. 1, d.lgs. n. 33/2013), nulla osta all'ostensione, con le seguenti precisazioni, tramite l'accesso civico generalizzato, delle graduatorie finali con i nominativi dei vincitori.

Giurisprudenza del Garante

Parere del 25 febbraio 2020 n. 39 – Partecipanti ad un concorso

Al riguardo, in primo luogo, è necessario evitare di fornire ulteriori dati personali eccedenti e sproporzionati rispetto alla finalità dell'accesso generalizzato e, in particolare, quelli che potrebbero favorire furti di identità o la creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente (es. data di nascita, codice fiscale, recapiti degli interessati, indirizzo di residenza o di posta elettronica).

Inoltre, sono esclusi dall'accesso generalizzato i dati e le informazioni per i quali è previsto un divieto di diffusione, come ad esempio quelli relativi alla salute, non potendo dunque essere forniti i dati (compresi i nominativi) dei lavoratori con disabilità assunti ai sensi della l. n. 68/1999.

Giurisprudenza del Garante

Parere del 25 febbraio 2020 n. 39 – Partecipanti ad un concorso

Quanto all'indicazione dell'inquadramento dei vincitori, si osserva che i dati già rilasciati (nominativi degli assunti e relativi bandi di selezione), uniti alla graduatoria finale, consentono di desumere la posizione lavorativa ricoperta. Infine, in relazione ai nominativi di tutti i partecipanti alle selezioni (anche non vincitori), dall'anno 2019 alla data della richiesta (che risultano essere più di 5.000),

il Garante afferma che, seppur con succinta motivazione, la società ha correttamente negato l'accesso.

Parere del 25 febbraio 2020 n. 39 – Partecipanti ad un concorso

Ciò in quanto l'accoglimento dell'accesso civico generalizzato ai dati e informazioni personali di oltre 5000 soggetti che hanno partecipato a una selezione per una posizione lavorativa all'interno della Società, senza risultare vincitori, unito alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, comporterebbe un'interferenza sproporzionata nei diritti dei controinteressati (in violazione dei principi di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati» di cui all'art. 5, par. 1, lett. b e c, del Regolamento UE 2016/679), potendo causare proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali di cui dall'art. 5-bis, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013.

Parere del 25 febbraio 2020 n. 39 – Partecipanti ad un concorso

Tale pregiudizio consisterebbe, in particolare, nelle ripercussioni negative che potrebbero ripercuotersi sugli interessati, sia all'interno che all'esterno di eventuali altri contesti lavorativi, con possibili interferenze anche sullo sviluppo di carriera, considerate anche le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati e delle informazioni personali richieste.

Giurisprudenza del Garante

Parere del 7 febbraio 2019 n. 26 – Informazioni sui soggetti adottati o dati in affidamento educativo

Il Garante, in merito al riesame proposto a seguito di un diniego a una istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere dati e informazioni personali di bambini di nazionalità estera arrivati in Italia con un convoglio umanitario e dati in “affido educativo” in specifici Centri per essere successivamente adottati, rileva quanto segue.

Giurisprudenza del Garante

Parere del 7 febbraio 2019 n. 26 – Informazioni sui soggetti adottati o dati in affidamento educativo

In primo luogo, in relazione alle informazioni relative ai bambini adottati,

la normativa di settore prevede uno specifico divieto di comunicazione,

Laddove sancisce che l'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe, nonché «qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio» devono «rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria» (art. 28, comma 3, l. n. 184/1983).

Giurisprudenza del Garante

Parere del 7 febbraio 2019 n. 26 – Informazioni sui soggetti adottati o dati in affidamento educativo

Tale fattispecie rientra, dunque, in una delle ipotesi di cui all'art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, che prevede l'esclusione dell'accesso nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge».

In relazione invece alle altre informazioni riguardanti bambini interessati dalla vicenda ma non afferenti all'adozione, il Garante osserva che in ogni caso si tratta di dati personali delicati, riferiti a soggetti vulnerabili, la cui ostensione anche parziale potrebbe arrecare ai soggetti – anche se oggi maggiorenni – ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale.

Ciò considerato anche il particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, nonché le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati.

Accesso civico generalizzato

Pareri sono tutti pubblicati sul sito web istituzionale del Garante in <https://www.gpdp.it/temi/accesso-civico> e **massimati** sul sito web del Centro di competenza nazionale-FOIA del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in <http://www.foia.gov.it/pareri/>

Cfr. inoltre **Relazioni annuali del Garante 2017 e 2018**, in www.gpdp.it, doc. web nn. 9007915 e 9109211 (parte accesso civico, per tematiche affrontate e risolte)

Grazie per l'attenzione

